

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: UNIVERSITA' DI PISA, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, nonché di tutte le attività deliberate nel corso della durata del presente contratto di assicurazione, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione;

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalita' del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuita', impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso e' parte e/o e' destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e' necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita';

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprieta' o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonche' agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione;

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione;

Beni mobili: tutto quanto di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche), posto all'interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .

Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprietà della Amministrazione o di terzi.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia" rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant'altro facente parte o destinato a servizio o ornamento dei Beni Immobili assicurati, purché tali beni siano saldamente fissati al suolo o ai beni immobili assicurati;

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all'evento;

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà della Amministrazione o di terzi;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
 - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;

Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività;

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;

Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell'importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;

Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino o altra posizione assimilabile;

Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
- ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto,
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;

Valore commerciale: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verrà considerato che il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto e' assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Nell'ambito di operatività della presente garanzia:

- non sono compresi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

e non indennizza inoltre i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,

nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2009 fino alle ore 24,00 del 31.12.2012, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e esecuzione del contratto e' svolta direttamente dalla Amministrazione con mezzi propri.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società:

- a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche' nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
 - gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

Art. 7: Facolta' di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90' giorno antecedente la scadenza della annualita' assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa' rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:

1. beni immobili,
2. beni mobili,

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonica,
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura di lastre,
- k) furto di fissi e infissi,
- l) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- m) atti di sabotaggio,
- n) atti di terrorismo,
- o) fenomeni atmosferici,
- p) formazione di ghiaccio, gelo,
- q) acqua piovana,
- r) fuoriuscita di acqua,
- s) inondazioni, alluvioni,

- t) allagamenti,
- u) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- v) crollo, collasso strutturale,
- w) sovraccarico di neve,
- x) fenomeni elettrici,
- y) mancato freddo,
- z) evento sismico.

La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:

- i. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
- ii. per i costi/oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell'immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile;
- iii. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonché per la eventuale bonifica dell'area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale;
- iv. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
- v. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto; Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;

- vi. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
- vii. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (trentapercento) del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
- viii. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua". fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione "Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo" che segue.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.

Art. 9: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società'

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società' per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 10: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà' come piu' avanti normato, essa riterrà' assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà' assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avrà' dato comunicazione.

Art. 11: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società' non applicherà' la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà' in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1' rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 12: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi sottochiave
 - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ◇ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:

1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli, o quelle conseguenti alla eventuale attività delle Autorità, della Amministrazione o di terzi per ridurre l'evento e/o le sue conseguenze o per porvi temporaneo rimedio, nonché per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonché per la eventuale bonifica dell'area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);

3. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
4. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni mobili), fino alla ripristinata operatività di tali beni e con il limite per sinistro dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (trenta per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa).

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.

Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

- 1) La garanzia furto e' operante:
 - ◇ per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:

- ◇ si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- ◇ si e' introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
- ◇ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- ◇ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
- ◇ in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- ◇ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
- ◇ il furto con strappo,
- ◇ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed e' operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- ◇ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella scheda di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.

Art. 14 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione è esonerata).

Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita corrispondente, nell'ambito dello stesso.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

La Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 15: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)

Art. 16: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività / esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione "Definizioni" che precede, la Società' in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi,
- b. derivanti da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate,
- c. derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi, e i danni:

- d. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- e. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
- f. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
- g. da frode, truffa, appropriazione indebita;
- h. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- i. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- j. direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- k. direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- l. per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate,
- m. di guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati,
- n. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,

- o. ai beni assicurati direttamente provocati da lavori di costruzione o demolizione;
- p. attribuibili a difetti oggettivamente noti alla Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza,
- q. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
- r. la cui riparazione e' prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione,
- s. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
- t. direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell'applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 12: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
- u. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 8: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 12: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
- v. direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;
- w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatto salvo quanto diversamente normato,
- x. direttamente derivanti dalla sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che esse non siano state provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati;
- y. da alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus).

Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu' delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 17: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza.

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia "mancato freddo", la Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

La Amministrazione si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

La Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), la Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà alla Amministrazione un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

Art. 18: Determinazione e liquidazione del danno

Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento, intendendosi per tale:
 - per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
 - per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni,verrà erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede, nel caso in cui l'evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia più in uso, l'importo risarcibile a "valore a nuovo" non potrà essere superiore al doppio del "valore commerciale" che il bene aveva al momento del sinistro.

Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Relativamente ai danni da "Fenomeno elettrico" ai beni mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore riconosciuto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verrà stabilito il valore commerciale del bene.

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta.

Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal diritto all'indennizzo, l'Amministrazione provvederà a rendere alla Società l'importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dalla Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

Art. 19: Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla Amministrazione con apposito atto unico.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita' del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

Qualora la Amministrazione abbia necessita' di proseguire le attivita' che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attivita' senza che cio' costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per la Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se il perito dissenziente non l'ha sottoscritta.

Art. 20: Anticipo dell'indennizzo

La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;

b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore al 20% dell'importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.

Art. 21: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornira' quindi alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'Art. "Acquisizione di nuovi beni" che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfetariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 22: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà' per il tramite della Società' mandataria, che provvederà' a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 23: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 24: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo		Franchigia	Limite di indennizzo
Per sinistro , se di seguito non diversamente previsto			1.000,00	30.000.000,00
Per sinistro relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche , se di seguito non diversamente previsto			1.000,00	3.500.000,00
Rottura lastre – Art. 8 lett. j			100,00	60.000,00
Atti socio-politici – Art. 8 lett. l	10%	Minimo 1.000,00 Massimo 5.000,00		70% della s. a.
Per Atti socio-politici relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche	10%	Minimo 500,00		70% della s. a.
Sabotaggio – Art. 8 lett. m	10%	Minimo 1.000,00 Massimo 20.000,00		60% della s. a.
Terrorismo – Art. 8 lett. n	10%	Minimo 1.000,00 Massimo 20.000,00		60% della s. a.
Fenomeni atmosferici – Art. 8 lett. o	10%	Minimo 1.000,00		70% della s. a.
Fenomeni atmosferici relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche	10%	Minimo 500,00		70% della s. a.
Grandine su fragili (nell'ambito dei fenomeni atmosferici)	10%	Minimo 500,00		
Formazione di ghiaccio e gelo – Art. 8 lett. p	10%	Minimo 500,00		
Acqua Piovana – Art. 8 lett. q				100.000,00

Fuoriuscita d'acqua – Art. 8 lett. r				100.000,00
Inondazioni, alluvioni – Art. 8 l. s	10%	Minimo 5.000,00 Massimo 50.000,00		50% della s. a.
Allagamenti – Art. 8 lett. t	10%	Minimo 5.000,00 Massimo 50.000,00		50% della s. a.
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno – Art. 8 lett. u			5.000,00	1.000.000,00
Crollo/collasso strutturale – Art. 8 lett. v	10%	Minimo 1.000,00 Massimo 20.000,00		60% della s. a.
Sovraccarico neve – Art. 8 lett. w				60% della s. a.
Fenomeni elettrici – Art. 8 lett. x				200.000,00
Fenomeni elettrici relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche	10%	Minimo 500,00		
Mancato freddo – Art. 8 lett. y			2.500,00	vedasi partita
Evento sismico – Art. 8 lett. z	10%	Minimo 5.000,00 Massimo 50.000,00		50% della s. a.
Ricerca guasti - Art. 8 p. viii)				100.000,00

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

Spese mantenimento attività e servizi	1 giorno	100.000,00
---------------------------------------	----------	------------

s. a. = somma assicurata: il valore del bene

Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Franchigia euro	
Beni mobili	750,00	
Denaro e valori custoditi sottochiav	100,00	
Denaro e valori ovunque posti	500,00	
Denaro e valori trasportati	250,00	

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili:		..	..
a) non soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.	325.000.000,00	..	..
b) soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.	270.000.000,00	..	..
Beni mobili:	230.000.000,00	..	..
di cui:			
Apparecchiature elettroniche	125.000.000,00	premio incluso in Beni mobili	
Rischio locativo	= = =	valore in Beni immobili p. a)	
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00	..	..
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	300.000,00	..	..
Onorari periti e professionisti (aggiunt	100.000,00	..	..
Ricostruzione Archivi	50.000,00	..	..
Spese mantenimento attività e servizi	500.000,00	..	..
Differenziale storico-artistico art. 8 vii	500.000,00	..	..
Mancato freddo	200.000,00	..	..

Segue:

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Partite assicurate	Valori complessivi	Aliquota promille	Premio imponibile totale
Beni mobili	100.000,00	..	..
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1	25.000,00	..	..
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2	5.000,00	..	..
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3	5.000,00	..	..
Guasti da ladri e demolizione (aggiuntivo)	5.000,00	..	..
Onorari periti (aggiuntivo)	5.000,00	..	..
Ricostruzione archivi	10.000,00	..	..
Spese mantenimento attività e servizi	50.000,00	..	..
Differenziale storico-artistico art. 12 p. 5)	200.000,00	..	..

Totale premio imponibile complessivo annuo di polizza euro _____ ..

Imposte (con esclusione di quanto soggetto alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Sezione 1 Beni Immobili p. b) euro _____ ..

Totale premio lordo complessivo annuo di polizza euro _____ ..

PAGINA DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA